



TRIBUNALE DI VITERBO

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

RLP 4/2019

Il Giudice delegato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Dott.ssa Maria Rosaria Covelli

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da Giorgia RENZIANI ai sensi degli art. 14 ter e ss. l. n.3/2012;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies della legge n.3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b);
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della legge n. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità della proposta o del piano nonché dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);
- alla domanda risultano allegati, come prescritto dall'art. 14ter comma 3 della legge n. 3/2012,
 - a) l'inventario dei beni recante indicazioni sul possesso;
 - b) una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
 - i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

- iii) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - iv) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- Rilevato che il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma 5);
 - Ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

Rilevato che in ragione di quanto adottato dal ricorrente in ordine alle spese minime essenziali di vita e considerati specificatamente i redditi percepiti, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett.b) può essere stabilito in euro 700,00 mensili, al netto delle imposte, tenuto conto della presenza di un figlio minore;

- Rilevato che occorre nominare un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed, in particolare, quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile delle notizie dell'esperimento di vendita e quello di individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva;
- Rilevato che l'art. 14 nonies prevede espressamente la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti; il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno (dovendo in caso contrario depositare una relazione esplicativa delle ragioni ostative), nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
- Ritenuta pertanto l'ammissibilità della domanda (v. con riguardo ad analoga fattispecie anche Trib. Verona, 21/12/2018)

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Giorgia Renziani

NOMINA

liquidatore il dott. Mangano Giuseppe

DISPONE

- che, sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure pendenti e richiedere quindi al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura;
- stabilisce che il ricorso ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori entro 20 giorni e ordina la pubblicazione, a cura del liquidatore, della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Viterbo entro 45 giorni dalla comunicazione al ricorrente del presente provvedimento;
- fissa la data del 19/9/2019 entro la quale i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;
- fissa al liquidatore termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14sexies l. n.3/2012;
- dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;
- in presenza di procedure esecutive aventi ad oggetto beni ricompresi nella liquidazione il liquidatore (salvo che non lo ritenga opportuno depositando apposita relazione informativa) dovrà provvedere a subentrarvi, ai sensi dell'art. 14 nonies della l. 3/2012, non oltre 60 gg. dalla comunicazione del presente decreto;

poiché il patrimonio comprende beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei registri competenti a cura del liquidatore;

ESCLUDE

dalla liquidazione i redditi e gli altri guadagni della ricorrente sino al limite di euro 700,00 mensili al netto delle eventuali imposte, tenuto conto della presenza di un figlio minore;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento

Il presente decreto è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano in quanto compatibili gli art. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 della legge n. 3/2012) e, pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termini di 10 giorni dalla comunicazione.

Viterbo, 23/4/2019

Il Giudice

Maria Rosaria Covelli



DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
30.04.19
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

F.A. ANTONELLA FIORE NEACENIS
F.A. MANGANO GIUSEPPE